

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D ' A P P E L L O D I N A P O L I
7 ^ S E Z I O N E C I V I L E

nella composizione di cui appresso:

dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente

dott. Michele MAGLIULO Consigliere

dott. Danilo CHIECA Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5219 dell'anno 2021, vertente

TRA

Avv. [REDACTED] nato a Napoli il [REDACTED],
domiciliato a Cercola al corso [REDACTED] (c.f.: [REDACTED]
[REDACTED]), rappresentato e difeso da se medesimo ai
sensi dell'art. 86 c.p.c.

-APPELLANTE

E

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, con sede ivi alla piazza Carlo di Borbone n. 10 (c.f.: 01435550635), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] giusta procura in calce alla comparsa di risposta

-APPELLATO

OGGETTO: restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenza poi riformata

CONCLUSIONI:

per l'appellante

-l'avv. [REDACTED]

(dalle note scritte depositate telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020): «...chiede: 1. in via pregiudiziale e preliminare, disporsi l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria; 2. accogliersi l'appello, sussistendo tutti gli elementi di fatto e di diritto, per le causali suesposte; 3. spese rifuse del doppio grado del giudizio»;

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c42072cc04 - Firmato Da: CHIECA DANILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36b1294947400306
Firmato Da: D'AMBROSIO AURELIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e152287b51a25e89



per l'appellato

-l'avv. [REDACTED]

(dalle note scritte depositate telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020): «...si riporta agli atti di causa ed ai precedenti verbali di udienza, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, poiché infondato in fatto ed in diritto, per cui chiede il rigetto delle avverse domande».

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

Con sentenza n. 5675/21 del 5/16 giugno 2021, il Tribunale di Napoli respingeva l'opposizione proposta dall'avv. [REDACTED] avverso il decreto n. 9974/17 del 28/29 novembre 2017, con il quale gli era stato ingiunto di restituire al Comune di San Giorgio a Cremano la somma di 5.631 euro, maggiorata degli interessi e delle spese della procedura, percepita in esecuzione della sentenza n. 8052/07 pronunciata da quello stesso Tribunale e poi riformata in grado di appello; nel contempo, l'adito giudice partenopeo condannava l'opponente a pagare alla controparte le spese di lite, liquidate in complessivi 4.835 euro, oltre accessori di legge, e l'ulteriore somma di 1.000 euro, così equitativamente determinata a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

Contro tale sentenza l'avv. [REDACTED] ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 14 dicembre 2021, lamentando l'erroneità della decisione gravata, per le ragioni *infra* illustrate, e chiedendone l'integrale riforma, con conseguente accoglimento delle conclusioni in appresso ritrascritte: <a) in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 5675/2021 del Tribunale di Napoli, ricorrendone i presupposti sia in fatto che in diritto, stante la eccepita omessa obbligatoria mediazione; b) accogliersi il presente



appello e, conseguentemente, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi suesposti; c) in subordine e nel merito, revocare in toto l'impugnata sentenza per essere erronea, illegittima ed ingiusta, nonché dichiarare cessata la materia del contendere; d) condannare la appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio>.

Nuovamente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Comune di San Giorgio a Cremano, il quale ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame, instando per la condanna dell'appellante, oltre che alla rifusione delle spese del grado, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c..

Esaurita l'attività prevista negli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, in applicazione dell'art. 221, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, ha disposto lo svolgimento dell'udienza del 26 maggio 2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, mediante il deposito in telematico di note scritte, riservando di adottare successivamente gli opportuni provvedimenti del caso; quindi, con ordinanza in pari data, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi degli artt. 190, comma 2, e 352, comma 1, c.p.c., il termine di 25 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

1. *In limine litis*, va disattesa la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo, applicabile *ratione temporis*, vigente a sèguito delle modifiche introdotte dall'art. 54, comma 1, lett. 0a), D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012.

Come, infatti, è stato definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c2072cc04 - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36b1294947400306
Firmato Da: D'AMBROSIO AURELIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e152287b51a25e89



sentenza n. 27199/17, «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» (nello stesso si vedano pure, ex ceteris, Cass. n. 13535/18 [ord.], Cass. n. 27391/18 e Cass. Sez. Un. n. 12587/19).

Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza -come potrà constatarsi *infra*, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante- i punti della sentenza investiti da censura, nonchè le ragioni per le quali viene chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.

2. Fatta questa doverosa premessa, può ora procedersi all'esame della dispiegata impugnazione.

3. Con l'esperito gravame l'avv. [REDACTED] censura l'appellata sentenza per i seguenti motivi:

a) il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta in via monitoria dal Comune di San Giorgio a Cremano, stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art.

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c2072cc04 - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36b129494750030
Firmato Da: D'AMBROSIO AURELIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e152287b51a25e89



5, comma 1-bis, D. Lgs. n. 28/2010;

b) erroneamente il primo giudice ha ritenuto giustificato il rifiuto del Comune di accettare l'offerta reale della somma ingiunta effettuata in corso di causa da essa opponente, sol perché l'assegno circolare utilizzato per il pagamento risultava emesso all'ordine del Sindaco *pro tempore*, legale rappresentante dell'ente, anziché della Tesoreria Comunale;

c) il giudice di prime cure, sebbene sollecitato in tal senso, non ha mai preso in considerazione la possibilità di formulare alle parti una proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., né ha ritenuto di dover dichiarare cessata la materia del contendere in presenza di un'offerta reale rifiutata senza una valida ragione dall'ente creditore;

d) le spese di lite sono state *<pedissequamente accordate>* alla parte opposta, in conformità alla nota specifica predisposta dal suo difensore, nell'esorbitante misura di 4.835 euro, tenendo conto di *<tre fasi con tutte le maggiorazioni richieste>*, laddove, in considerazione della *<semplicità del giudizio>* e del fatto che *<le fasi svolte sono (state) solo due, senza fase istruttoria>*, si sarebbe dovuto liquidare, in applicazione del D.M. n. 55/2014, un importo non superiore a 1.935,13 euro.

4. L'appello è infondato.

5. La presente controversia, avente ad oggetto la restituzione di somme pagate dal Comune di San Giorgio a Cremano all'avv. ██████████ in esecuzione di una sentenza di primo grado successivamente riformata in grado d'appello, non rientra tra quelle per le quali l'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. n. 28/2010 prescrive, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, l'esperimento della procedura di mediazione disciplinata dallo stesso provvedimento normativo, tali essendo soltanto le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c12072cc04 - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36b1294947400300
Firmato Da: D'AMBROSIO AURELIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e152287b51a25e89



di aziende, responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Di qui la palese inconsistenza del motivo di appello sub a).

Per completezza, va osservato che nelle note scritte depositate in data 23 maggio 2022 ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, l'appellante ha chiesto all'adita Corte di disporre *<l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria>*.

Al riguardo, rammentato che, a norma dell'art. 5, comma 2, del citato D. Lgs. n. 28/2010, in grado di appello il procedimento di mediazione è soltanto facoltativo, potendo il giudice disporre l'espletamento, «valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti», si rileva che il Collegio non ha inteso esercitare il potere discrezionale conferitogli dalla detta norma, in quanto la causa si presentava di pronta soluzione e l'avvio dell'anzidetto procedimento avrebbe soltanto determinato un inutile prolungamento dei tempi di definizione del giudizio, anche alla luce della condotta di ferma resistenza assunta dal Comune appellato, che aveva persino chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c..

6. Per quanto attiene all'offerta reale effettuata dall'avv. ████████ nella fase conclusiva del giudizio di primo grado, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla legittimità del rifiuto di accettarla opposto dal Comune di San Giorgio a Cremano, deve comunque escludersi che tale offerta possa aver comportato l'estinzione dell'obbligazione gravante sull'opponente e la conseguenziale cessazione della materia del contendere, non avendo ad essa fatto sèguito il deposito della dovuta somma con modalità idonee ad assicurarne la concreta messa a

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c12072cc04 - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36b1294947400306
Firmato Da: D'AMBROSIO AURELIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e152287b51a25e89



disposizione dell'ente creditore (ad esempio, mediante l'apertura di un libretto di risparmio bancario o postale intestato al Comune).

Occorre, in proposito, tener presente che, in caso di rifiuto del creditore di accettare l'offerta reale, il debitore può liberarsi coattivamente dalla sua obbligazione soltanto dopo aver eseguito il deposito, sempre che questo venga accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato (art. 1210, comma 2, c.c.).

Pertanto, pur volendo sorvolare sulla mancata introduzione del giudizio di convalida, appare comunque assorbente il rilievo che la somma offerta dall'avv. ██████████ in quanto non depositata, non è mai effettivamente entrata nella sfera di disponibilità del creditore; il che impedisce in radice di attribuire efficacia estintiva dell'obbligazione al tentativo di pagamento compiuto dall'odierno appellante a mezzo di un assegno circolare che di fatto è rimasto in suo possesso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26617/07, risolutiva di un contrasto interno di giurisprudenza e relativa a fattispecie in cui risultava applicabile *ratione temporis* la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, D.L. n. 143/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 197/1991, abrogato a decorrere dal 30 aprile 2008 dal D. Lgs. n. 231/2008: «Nelle obbligazioni pecuniarie il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare: nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la



disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno»; nello stesso senso, Cass. n. 17146/12).

Giova soggiungere che alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata in prime cure dall'opponente risultava allegata la copia per immagine di un <preavviso di deposito> mai notificato al Comune di San Giorgio a Cremano (manca, infatti, in calce ad esso l'attestazione dell'avvenuta consegna dell'atto al destinatario) e per di più incompleto, in quanto non contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si sarebbe dovuto procedere a tale formalità.

Trattasi, quindi, di documento inidoneo a spostare le conclusioni alle quali si è appena pervenuti, che chiaramente depongono nel senso dell'infondatezza del motivo di gravame *sub b*).

7. Con riferimento al motivo *sub c*), va osservato che la formulazione di un'eventuale proposta transattiva o conciliativa è rimessa dall'art. 185-bis c.p.c. a una valutazione di opportunità (<ove possibile>) del giudice, da effettuarsi, entro una determinata fase processuale (<alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione>), alla stregua di una serie di criteri ivi indicati (<avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto>).

Oltretutto, le parti non sono comunque tenute ad accettare una simile proposta, potendo del loro contegno oppositivo (sempre se non sorretto da valida motivazione) tutt'al più tenersi conto in sede di regolamentazione delle spese processuali, alla luce di quanto previsto dall'art. 91, comma 1, 2° periodo, c.p.c., secondo cui, «se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa», il giudice «condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al



pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

Nel delineato contesto normativo, la censura in esame non ha alcun pregio, in quanto si appunta sul mancato esercizio di un potere discrezionale riservato dalla legge al giudice di merito.

Per giunta, nel caso di specie, il Tribunale non ha mancato di illustrare in sentenza le ragioni della scelta operata, evidenziando che *«l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione ... difficilmente avrebbero indotto la parte opposta, anche alla luce dell'ordinanza già resa in data 4.7.18 (con la quale era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648, comma 1, c.p.c. -n.d.r.), ad addivenire ad un accordo»*.

La surriferita motivazione non è stata affatto contestata dall'appellante, che di essa non ha tenuto conto nell'articolazione del mezzo di doglianza.

8. Infondato è anche il motivo *sub d)*, concernente la liquidazione delle spese di primo grado.

In presenza di una nota specifica redatta dal difensore della parte vittoriosa, il giudice è tenuto a indicare le fasi (un tempo le singole prestazioni) per le quali ritenga non dovuti (o dovuti in misura inferiore) i compensi ivi esposti, ma non di certo a spiegare perché intenda uniformarsi a tale nota, a meno che gli importi richiesti risultino superiori ai massimi tabellari.

Fermo quanto precede, si osserva:

-che la cifra complessiva di 4.835 euro liquidata a titolo di compensi dal giudice di prime cure corrisponde esattamente a quella risultante dall'applicazione dei parametri medi stabiliti dalla tabella n. 2) allegata al D.M. n. 55/2014 -relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale- per le cause di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000 euro (875 euro per la fase

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c12072cc04 - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36b1294947400306
Firmato Da: D'AMBROSIO AURELIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e1f22287b51a2f589



di studio della controversia; 740 euro per la fase introduttiva del giudizio; 1.600 euro per la fase istruttoria e/o di trattazione; 1.620 per la fase decisionale);

-che nel giudizio di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. ██████████ si sono svolte tutte e quattro le fasi previste dal citato decreto ministeriale, inclusa quella istruttoria e/o di trattazione, la quale, a mente dell'art. 4, comma 5, lettera c), dello stesso provvedimento, comprende non soltanto l'attività di formazione della prova, ma anche, tra l'altro, «l'esame degli scritti o documenti delle altre parti» e «le deduzioni a verbale»; attività, queste ultime, che sono state indubbiamente svolte dal difensore del Comune di San Giorgio a Cremano, come si evince dall'esame del fascicolo processuale (vedasi, sull'argomento, Cass. n. 8870/22 [ord.]: *«In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55/2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto. La fase di trattazione si ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione»*; nello stesso senso Cass. n. 20993/20 [ord.] e Cass. n. 21743/19 [ord.]));

-che la liquidazione dei compensi di avvocato in una misura compresa tra i minimi e i massimi tabellari costituisce



esercizio di un potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto ad adottare una specifica motivazione nella sola ipotesi in cui ritenga di dover attribuire a tale titolo un importo inferiore ai minimi o superiore ai massimi (cfr. Cass. n. 15244/22 [ord.] e Cass. n. 89/21 [ord.]).

9. Per le esposte ragioni, l'appello va respinto, con conseguente integrale conferma della decisione gravata.

10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo determinato nell'osservanza dei criteri testè indicati.

11. Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria formulata dal Comune di San Giorgio a Cremano, non avendo esso indicato, neppure in termini di astratta enunciazione, in cosa sarebbe consistito il pregiudizio che lamenta di aver sofferto, né tantomeno fornito alla Corte gli elementi necessari per una sua eventuale liquidazione equitativa.

Deve, in proposito, rammentarsi:

-che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'«an» che del «quantum debeatur», o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (cfr., in tal senso, Cass. 25798/14, Cass. n. 18169/04 e Cass. n. 3941/02);

-che la facoltà concessa al giudice di liquidare anche d'ufficio il danno in questione non vale a trasformare il risarcimento in una pena pecuniaria o in una misura di carattere sanzionatorio o afflittivo, disancorata da qualsiasi esigenza probatoria (cfr. Cass. n. 17902/10).

12. Si reputa, a questo punto, opportuno chiarire che il mancato accoglimento, in sede di gravame, della domanda meramente accessoria proposta dalla parte appellata ai



sensi dell'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale rigetto dell'appello spiegato nei suoi confronti dalla controparte, non configura un'ipotesi di reciproca parziale soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite; del resto, tale domanda presuppone, quale condizione necessaria (anche se non sufficiente) per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale (cfr. Cass. n. 14813/20, Cass. n. 11792/18 [ord.] e Cass. n. 20666/17 [ord.]).

13. Visto l'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile *ratione temporis*, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'avv. ████████ di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-*bis* del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli -7^a Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. ████████ ████████ con atto di citazione notificato in data 14 dicembre 2021 al Comune di San Giorgio a Cremano, avverso la sentenza n. 5675/21 resa *inter partes* dal Tribunale di Napoli il 5 giugno 2021, pubblicata il 16 giugno 2021, nonchè sulla domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. avanzata dalla parte appellata, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'avv. ████████ a rifondere al Comune di San Giorgio a Cremano le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 2.500 euro per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge;
- 3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria proposta dal Comune di San Giorgio a Cremano ai

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c2072ccc04 - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36b1294947400300
Firmato Da: D'AMBROSIO AURELIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e152287b51a225e89



sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.;

4) visto l'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo.

Così deciso in Napoli, addì 12 luglio 2022

Il Consigliere estensore
(dott. Danilo CHIECA)

I l P r e s i d e n t e
(dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO)

